

Regolamento aziendale per il conferimento della nomina a "Primario Emerito"

Premessa

La professionalità e l'impegno che i Dirigenti Sanitari, che ricoprendo posizioni apicali all'interno dell'Azienda, hanno profuso nell'espletamento della propria attività, contribuendo in modo determinante alla crescita scientifica ed umana dei propri collaboratori e dell'Azienda stessa rappresentano un patrimonio culturale insostituibile per la Asl dal quale è possibile trarre insegnamento.

Per queste motivazioni e per la salvaguardia di tali valori, ex R.D. n. 1631 del 30.9.1938, è prevista la nomina a Primario Emerito dell'Asl Sulcis Iglesiente così come definito dal presente regolamento.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il conferimento della nomina a "Primario Emerito" della Asl Sulcis Iglesiente (ex R.D. n. 1631 del 30.9.1938).

Art. 2 - Requisiti e procedura di conferimento

La nomina a "Primario Emerito" dell'Azienda è conferita con provvedimento formale della Direzione Generale, sentito il parere del Direttore Sanitario, ai Dirigenti sanitari che siano stati collocati a riposo da non più di un anno, qualora abbiano prestato almeno 10 anni di permanenza nell'Azienda in posizioni apicali.

La proposta di nomina è rivolta a coloro che si siano distinti per impegno e professionalità nell'espletamento della propria attività attraverso un impegno professionale di livello particolarmente elevato, nell'ambito della attività clinica, della produzione scientifica e di ricerca in campo nazionale ed internazionale.

In particolari casi il conferimento della nomina può avvenire alla memoria.

Art. 3 - Prerogative del Primario Emerito

Il "Primario Emerito" potrà utilizzare il titolo conferitogli in veste di autore di pubblicazioni e relazioni, docente e/o organizzatore di congressi e di incontri di studio e di consessi scientifici in genere; possono inoltre essere richiesti pareri aventi carattere di prevalente valenza scientifica, formativa e organizzativa.

Art. 4 - Limiti della nomina a Primario Emerito

Il "Primario Emerito" non può svolgere attività di diagnosi e cura che sono di esclusiva pertinenza e responsabilità del personale medico in servizio presso l'Azienda né può in alcun modo interferire con le attività di reparto.

Al "Primario Emerito" non può essere richiesto alcun obbligo di frequenza e/o accesso né impegno di orario all'interno dell'Azienda.

La sua presenza in termini di accesso ad una Unità Operativa, deve essere concordata con la Direzione Sanitaria Aziendale che attraverso la Direzione Medica di Presidio, avrà cura di garantire che le attività del "Primario Emerito" siano in armonia con il presente regolamento.

L'ammissione all'attività dell'azienda è comunque inderogabilmente subordinata al possesso da parte dell'interessato di apposita e valida copertura assicurativa per infortunio e malattie professionali, oltre che per responsabilità civile verso terzi diretta e indiretta, conseguentemente o connessa all'attività da svolgere, tant'è che, all'atto del conferimento di tale carica onorifica, il "Primario Emerito" si impegna espressamente a manlevare e tenere completamente indenne l'Azienda da qualsivoglia

eventuale richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi ritenutisi danneggiati dall'attività del professionista medesimo.

Art. 5 - Corrispettivi

La nomina a "Primario Emerito" ha natura meramente laudativa e onorifica, non ha effetti giuridicamente rilevanti, non determina prosecuzione o ripresa del rapporto di servizio e non dà diritto a remunerazioni di alcun tipo.

Art. 6 - Accettazione, revoca e rinuncia

E' richiesta al "Primario Emerito" la formale accettazione che comporta il rispetto del presente Regolamento.

L'Azienda si riserva la revoca del riconoscimento nei casi di comportamenti non conformi al presente regolamento.

E' facoltà del "Primario Emerito" rinunciare al riconoscimento in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Azienda.

Art. 7 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.